



COMUNE DI PALERMO

SERVIZIO TURISMO

TESTO EMENDATO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 73 DEL 09/04/2014

TESTO EMENDATO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Art. 4, D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23)

INDICE

| |
|--|
| Articolo 1 – Presupposto dell'imposta |
| Articolo 2 – Finalizzazione dell'imposta |
| Articolo 3 – Soggetto passivo |
| Articolo 4 – Misura dell'imposta |
| Articolo 5 – Obblighi di comunicazione |
| Articolo 6 – Versamenti |
| Articolo 7 – Esenzioni |
| Articolo 8 – Disposizioni in materia di accertamento |
| Articolo 9 – Sanzioni |
| Articolo 10 – Riscossione coattiva |
| Articolo 11 – Rimborsi |
| Articolo 12 – Contenzioso |
| Allegato A – Ipotesi di tariffa |

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

Con riferimento al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale) i Comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case e appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati ai fini ricettivi di cui alla L.R. 15/04/1985 n. 31 e successive modifiche, situate nel Comune di Palermo.

Art. 2 - Finalizzazione dell'imposta

E' compito dell'Assessorato al Turismo individuare le azioni necessarie per favorire e consolidare flussi turistici verso la città di Palermo e migliorare i servizi di ospitalità, accoglienza, fruibilità e decoro urbano, nonché azioni di comunicazione, marketing, promozione realizzazione di eventi culturali di grande richiamo turistico.

Il gettito dell'imposta è destinato ad un capitolo di bilancio apposito dedicato a finanziare interventi in materia di turismo e cultura, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché

interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, alla valorizzazione di eventi culturali della tradizione popolare, storica della città tenendo presente le tradizioni popolari dei 25 quartieri della città nonché dei relativi servizi pubblici locali attraverso interventi straordinari mirati a migliorare l'attività turistica della città per i quali è destinata la somma non superiore al 25%, parte del gettito d'imposta è destinato alla creazione e diffusione a mezzo di canali televisivi ed altri strumenti di comunicazione, nazionali, europei ed internazionali di video e spot promozionali della città di Palermo.

L'Assessore competente per materia costituisce un tavolo tecnico, al quale devono essere invitati i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive per accogliere i suggerimenti sulle modalità applicative del tributo su esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o determinati periodi di tempo, e predispone l'Assessore un piano annuale di promozione turistica che impegnerà almeno il 25% del gettito dell'imposta.

Il gettito di imposta può essere destinato altresì a favorire ogni iniziativa che promuova il flusso turistico per la valorizzazione dei mercati storici e botteghe storiche che abbiano queste ultime oltre cento anni.

Art. 3 - Soggetto Passivo

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Palermo.

Art. 4 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Nelle strutture di cui all'art. 1 l'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento.

Art. 5 - Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati. La comunicazione potrà essere altresì presentata su modulo cartaceo.

2. Tutti i dati richiesti ai gestori delle strutture ricettive e raccolti, anche in forma anonima, debbono essere trasmessi dall'ufficio comunale ricevente all'ufficio statistica del Comune di Palermo la comunicazione potrà essere predisposta su modulo cartaceo sino al 1° Gennaio 2015.

Art. 6 – Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare; a) tramite le procedure informatiche messe a disposizione; b) mediante pagamento tramite il sistema bancario.

Art. 7 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, nell'esercizio delle loro funzioni, gli autisti di pullman, le guide, i traduttori e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo.
3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione contenente le generalità del paziente e/o degli accompagnatori e la struttura sanitaria ospitante nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Le autocertificazioni dovranno essere rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 s.m.i.
4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le scolaresche e gli studenti universitari fuori sede che beneficiano del servizio abitativo presso una delle residenze universitarie dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Sicilia.
5. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari ed i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché d'emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
6. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i giornalisti e gli agenti di viaggio che partecipano a Press Trip ed Educational Tour, organizzati o ospitati sia dai Tour Operator, Vettori, e/o dall'Amministrazione Comunale. L'esenzione va autorizzata dall'Assessorato al Turismo del Comune di Palermo.
7. Sino al 30 ottobre 2014 sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i turisti che, organizzati in gruppi da Tour Operator nazionali ed esteri, hanno sottoscritto il contratto in data anteriore all'entrata in vigore di tale Regolamento. L'esenzione è subordinata alla

presentazione all'Assessorato al Turismo del Comune di Palermo di lettera di richiesta del Tour Operator corredata dagli estremi attestanti la data di riferimento del contratto stesso, luogo di provenienza dei gruppi e le strutture ricettive, previste per la sistemazione alberghiera.

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze o per il mancato versamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 e 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto entro l'esercizio provvisorio.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento/oo.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.
4. E' riconosciuto ai titolari delle strutture ricettive preposte all'esazione dell'imposta suddetta, una commissione a titolo di rimborso delle spese pagate alle società interbancarie per l'incasso mediante carte di credito e bancomat, nonché una compartecipazione forfettaria alle spese gestionali ed assicurative, per una percentuale del 10%. Tale importo sarà direttamente trattenuto dalla struttura ricettiva all'atto del versamento dell'imposta. Un'ulteriore quota pari al 10% dell'incasso della tassa di soggiorno, sarà destinata ai gestori delle strutture turistico ricettive, se finalizzata al miglioramento del decoro delle facciate, delle parti antistanti l'ingresso delle strutture ricettive e delle aree destinate all'accoglienza. Quest'ultimo ulteriore 10%, ai fini del riconoscimento dello stesso, dovrà essere obbligatoriamente documentato, con fatture fiscalmente in regola. In riferimento a tale importo, le strutture alberghiere, potranno dare corso prioritariamente ad interventi di decoro integrato, concordati con l'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Allegato A

Ipotesi di tariffa di soggiorno

La misura dell'imposta è applicata fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi secondo le seguenti misure. Tariffe indicate per persona e per notte:

Modulazione della tariffa

| Tipologia struttura | Tariffa di soggiorno (€) |
|-------------------------------|--------------------------|
| Albergo 1 stella | 0,50 |
| Albergo 2 stelle | 1,00 |
| Albergo 3 stelle | 1,50 |
| Albergo 4 stelle | 2,00 |
| Albergo 5 stelle | 3,00 |
| Albergo 5 stelle lusso | 4,00 |
| Albergo residenziale 2 stelle | 1,00 |
| Albergo residenziale 3 stelle | 1,50 |
| Albergo residenziale 4 stelle | 2,00 |
| Case per ferie | 1,00 |
| Affittacamere | 1,00 |
| Ostelli/campeggio | 0,50 |
| B&B 1 stella | 0,50 |
| B&B 2 stelle | 1,00 |
| B&B 3 stelle | 1,50 |
| Residence | 1,50 |